

COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento
1° Dipartimento – Affari Generali

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Il Comune di Ribera promuove lo sport in tutte le sue manifestazioni ritenendo l'attività e la pratica sportiva mezzo di formazione, sviluppo e benessere fisico della persona, progresso civile e sociale della collettività, occasione di incontro e di impiego del tempo libero.

Il Comune, ai sensi dell'art.21 dello Statuto comunale, esercita la potestà regolamentare nel rispetto della legge e dello Statuto.

L'attività del settore sportivo si informa ai principi della programmazione, dell'efficacia e della efficienza dell'azione amministrativa per la migliore fruizione, conservazione e tutela dei beni pubblici comunali.

Art. 1) Definizioni

1. Nel presente regolamento si intende:

- a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale e ricreativo;
- c) per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- d) per concessione in uso il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) per concessione in gestione l'atto contrattuale, definito "convenzione", con il quale l'Amministrazione affida la conduzione di un impianto a terzi regolando i reciproci obblighi ed impegni;
- f) per tariffe le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto.

Art. 2) Oggetto e finalità

- 1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi agli Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
- 3. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
- 4. L'amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60, lett. A) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riconosce, secondo il principio di " sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del

WM

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

5. La gestione degli interventi di cui al presente regolamento è di competenza del 1° Dipartimento – Affari Generali, Servizio Sport Turismo Spettacolo.

Art. 3) Classificazione delle attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione di terzi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività sportiva, ricreativa e sociale per la cittadinanza.

b) attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N. I.

CAPO II - CRITERI GENERALI E MODALITA' PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 4) Gestione degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi indicati all'art. 3 del presente regolamento viene esercitata sia in forma diretta, sia in forma indiretta mediante concessione a terzi.

Art.5) Norme generali sulla vigilanza

1. Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.

2. Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.

3. Il concessionario della gestione, e quello dell'uso per quanto di competenza, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi rispettivamente ad essi conferiti.

4. La vigilanza e il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari.

Art. 6) Tipologia delle concessioni a terzi

1. Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti:

a) concessione in uso;

b) concessione per la gestione;

CAPO III- CONCESSIONE IN USO

Art. 7) Programmazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi

1. La programmazione e la concessione in uso degli impianti, per lo svolgimento di tutte le attività previste negli stessi, compete al Servizio Sport- Turismo Spettacolo sulla base delle indicazioni previste nel presente regolamento, nonché del criterio del massimo utilizzo.

2. L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici, per le giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole, è determinato dal Servizio Sport Turismo Spettacolo sulla base delle norme di cui alle leggi 04 agosto 1977, n. 517 e 11 gennaio 1996, n. 23, e

nell'osservanza di eventuali convenzioni sottoscritte con le Istituzioni scolastiche o loro concessioni e/o autorizzazioni.

3. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli orari di utilizzo, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo d'attività che il richiedente intende praticarvi.

4. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella stessa.

Art. 8) Criteri per l'assegnazione delle concessioni in uso

1. Il Comune rilascia la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti:

a) Enti di promozione sportiva; b) Federazioni, Associazioni, Società sportive aderenti o riconosciute dal C.O.N.I.; c) Istituzioni scolastiche; d) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici; e) Associazioni dal tempo libero per l'effettuazione d'attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali; f) Singoli cittadini limitatamente agli impianti dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale; g) Privati, regolarmente costituiti come ditte o imprese, per lo svolgimento d'attività sportive ed extrasportive.

2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società, ed a quelle associazioni aventi sede nel territorio del Comune di Ribera, affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva.

3. A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato **le caratteristiche sociali, le valenze umanitarie, gli scopi formativi, le finalità scolastiche delle varie proposte d'uso e complessivamente i seguenti criteri, che vengono elencati a puro titolo esemplificativo, senza ordine di priorità:**

a) Società o Associazioni che svolgono attività agonistica; b) Società o Associazioni che detengono il titolo sportivo gerarchicamente più elevato; c) Società o Associazioni che presentano il maggior numero d'affiliati; d) Società o Associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale e) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.

4. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni o singole persone che in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.

5. L'uso degli impianti sportivi che costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche, nelle ore libere da impegni scolastici, è regolato in conformità alle norme di cui alle leggi n. 517/1977 e n. 23/1996, di concerto con le Istituzioni scolastiche.

Art. 9) Modalità per le concessioni in uso

1. I soggetti di cui all'art. 8, comma 1° del presente regolamento che richiedono l'uso degli impianti per una stagione sportiva devono presentare istanza, entro il 5 settembre di ogni anno, su apposito modulo disponibile presso il Servizio Sport Turismo Spettacolo del Comune.

Non sono soggette a tale termine le Istituzioni scolastiche.

2. Alle scuole che ne facciano richiesta, l'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico e agli orari anti meridiani dei giorni feriali, (ed eccezionalmente, anche in orari pomeridiani e compatibilmente con le attività già programmate), con priorità a quelle del territorio comunale. 3.

3. Il Dirigente del 1° Settore, soggetto competente ai sensi dell'art. 107, comma 3 lettera f) T.U. 267/2000, sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento, entro il 10 Settembre di ogni anno, predisporrà un piano di utilizzo per l'affidamento in concessione degli impianti sportivi ad Associazioni di cui al presente regolamento, contenente l'elenco delle Associazioni beneficiarie, durata, modalità, nonché l'elenco delle Associazioni escluse con i motivi dell'esclusione.

Detto piano dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entro il successivo termine di gg. 7 potranno essere presentati dalle Associazioni escluse, motivati reclami da indirizzare al suddetto Dirigente ed al Presidente del Consiglio il quale provvederà a trasmetterli alla 1^a commissione consiliare (organo competente per l'interpretazione autentica del presente regolamento) che esprimerà il proprio parere. Decorso i successivi 10 giorni, lo si intenderà favorevolmente acquisito.

Il Dirigente del 1° Settore entro i successivi 5 giorni provvederà a stipulare l'atto di concessione definitiva alle Associazioni ammesse e il formale diniego alle Associazioni escluse.

5. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni che disciplinano la concessione e ad indicare il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto;

6. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.

7. In caso di rinuncia di spazi o orari concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Comune.

8. Gli spazi o orari resisi disponibili sono tempestivamente concessi in uso ai concessionari interessati.

Art. 10) Uso degli impianti

1. Il concessionario risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature ivi installate.

2. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal Servizio Sport Turismo Spettacolo comporta la decadenza della concessione degli spazi o orari.

3. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

4. Nel caso in cui il concessionario intendesse realizzare una attività che preveda l'utilizzo della struttura funzionalmente ad operazioni di sponsorizzazione, non a titolo gratuito e/o a favore di enti morali o associazioni onlus e culturali, ciò dovrà essere oggetto, annualmente, di specifico atto autorizzativo che indichi la partecipazione ai ricavi dell'ente concedente l'uso, nella misura del 20% del corrispettivo spettante al suddetto concessionario, a conclusione del seguente procedimento:

a. Richiesta, inoltrata per ogni stagione sportiva, per il tramite del Servizio Sport Turismo Spettacolo del Comune, di autorizzazione da parte del concessionario, con allegata trasmissione di copia dei contratti degli sponsors interessati all'uso della struttura, delle relative modalità di pagamento concordate ed all'occorrenza, di beneplacito delle altre associazioni che utilizzino la medesima struttura, a mantenere esposte le sponsorizzazioni ovvero, in mancanza, impegno a liberare la struttura da tali esposizioni;

b. Atto autorizzativo con previsione del termine della sponsorizzazione, unitamente all'indicazione delle modalità di erogazione, da parte del concessionario al Comune, dell'importo in percentuale di tutte le sponsorizzazioni oggetto della richiesta.

5. Il Comune si riserva in ogni momento il controllo, anche con l'ausilio dei concessionari degli impianti sportivi, per la verifica della rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.

6. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.

8. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed adeguatamente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono comunque derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal concessionario, cui competono le eventuali responsabilità.

9. L'Amministrazione ed il Consiglio Comunale manterranno su tutti gli impianti che ospiteranno attività agonistiche o eventi per i quali l'organizzatore prevede il pagamento di

un biglietto, il diritto di individuare i soggetti e/o le categorie (es. bambini o anziani) per i quali dovrà essere garantito gratuitamente l'ingresso.

Art. 11) Uso straordinario degli impianti

1. Possono essere autorizzate utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali o di quelli annessi agli Istituti scolastici, non incluse nella programmazione annuale di cui all'art. 8, tenendo conto delle attività già programmate.

2. Le domande dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora di inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

Art. 12) Divieto di sub – concessione

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub – concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata delle concessione d'uso ottenuto.

Art. 13) Rispetto degli impianti e delle attrezzature

1. I richiedenti o i concessionari sono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi in modo da:

- rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
- evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
- mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

2. I richiedenti sono tenuti a provvedere alla custodia, vigilanza e pulizia dei locali, a segnalare immediatamente ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, saranno ritenuti responsabili, in modo solidale, tutti i concessionari dell'impianto.

3. I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Art. 14) Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie, **previo conseguimento di specifica autorizzazione contenente il parere tecnico degli uffici comunali competenti.**

2. Il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia.

3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

Art. 15) Tariffe d'uso

1. Per l'uso-orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti-concessionari il pagamento delle tariffe approvate ogni anno, con deliberazione di Giunta Comunale, entro il 31 dicembre, a valere per l'anno successivo, e/o comunque prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio a cui si riferiscono.
2. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al Comune sempre in via anticipata. Nel caso di uso per stagione agonistica dovrà essere anticipatamente corrisposta una somma pari al 50% di quella preventivamente calcolata sul programma di utilizzo dell'impianto. Al termine dell'utilizzo dell'impianto, il concessionario verserà il saldo del rimanente 50%, fatte salve le eventuali detrazioni relative al minore utilizzo dell'impianto di cui al punto precedente.
3. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.
4. I concessionari dell'uso di un impianto potranno, a richiesta, fruire gratuitamente in forma singola o associata, di locali, insistenti presso l'impianto utilizzato, da usare per attività complementari e di supporto alla disciplina sportiva praticata.
5. Eventuali riduzioni delle tariffe o esenzioni saranno previste ed elencate nell'atto deliberativo di cui al precedente punto 1).
6. Per l'individuazione di tali riduzioni o esenzioni saranno considerate, con particolare attenzione, le caratteristiche sociali, le valenze umanitarie, gli scopi formativi, le rilevanze agonistiche, le finalità scolastiche e gli interessi giovanili delle varie manifestazioni e delle diverse iniziative.

Art. 16) Sospensione e revoca delle concessioni d'uso

1. Il Comune ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria degli impianti. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.
2. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
3. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.
4. Il Comune ha facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti risultino:
 - a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
 - b) trasgressori delle norme del presente regolamento;
 - c) responsabili ai danni intenzionali, o derivati da negligenza, alle strutture degli impianti sportivi.

CAPO IV- CONCESSIONE PER LA GESTIONE

Art. 17) Destinatari della gestione

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in gestione ai seguenti soggetti:
 - a) Enti di promozione sportiva o Società aderenti;
 - b) Federazioni, Associazioni, Società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
 - c) Associazioni dal tempo libero per l'effettuazione d'attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
 - d) Privati regolarmente costituiti come ditte o imprese, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive.

Art. 18) Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Il concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.
2. Il concessionario si obbliga, inoltre, a nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, ai fini del rispetto di ogni e qualsiasi normativa in materia di sicurezza.
3. A garanzia degli adempimenti e degli obblighi assunti in materia di danni arrecati alla struttura, alle attrezzature o in caso di mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, il concessionario, all'atto di stipula della concessione, sarà tenuto a prestare apposita cauzione, mediante polizza fidejussoria o bancaria, per l'importo che sarà determinato con atto della Giunta Municipale.
4. L'Amministrazione comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

Art. 19) Attrezzature e beni mobili

1. E' fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
2. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione comunale al concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

Art. 20) Sospensione e revoca delle concessioni di gestione

La concessione di gestione è sospesa o revocata in base alle specifiche disposizioni contenute nell'atto di convenzione.

CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 21) 1. Per quanto non previsto o citato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Il presente regolamento entra in vigore appena intervenute le approvazioni di legge.

Indice Titoli

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
Art. 1	Definizioni
Art. 2	Oggetto e finalità
Art. 3	Classificazione delle attività sportive
CAPO II	CRITERI GENERALI E MODALITA' PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 4	Gestione degli impianti sportivi
Art. 5	Norme generali sulla vigilanza
Art. 6	Topologia delle concessioni a terzi
CAPO III	CONCESSIONE IN USO
Art. 7	Programmazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi
Art. 8	Criteri per l'assegnazione delle concessioni in uso
Art. 9	Modalità per le concessioni in uso
Art. 10	Uso degli impianti
Art. 11	Uso straordinario degli impianti
Art. 12	Divieto di sub concessione
Art. 13	Rispetto degli impianti e delle attrezzature
Art. 14	Installazioni particolari
Art. 15	Tariffe d'uso
Art. 16	Sospensione e revoca delle concessioni d'uso
CAPO IV	CONCESSIONE PER LA GESTIONE
Art. 17	Destinatari della gestione
Art. 18	Manutenzione ordinaria e straordinaria
Art. 19	Attrezzature e beni mobili
Art. 20	Sospensione e revoca delle concessioni di gestione
CAPO V	DISPOSIZIONI VARIE
Art. 21	Disposizioni varie